

Dott.ssa Simona Scanu
Revisore Contabile
Commercialista
Via Bach n.1- 07026 OLBIA
Cell.3396475427
Mail: sc.scanu@tiscali.it

COMUNE DI CALANGIANUS
Provincia Gallura Nord Est Sardegna

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 11 del 21/05/2026	Parere su proposta di deliberazione inerente la modifica al PIAO 2026-2028;
---	--

L'Organo di Revisione Economico-Finanziaria del Comune intestato;

Vista la Parte II - Titolo VII del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che testualmente recita:

“Art. 19 – Assunzioni di personale.

...omissis...

8. A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.”;

Vista la proposta di G.C. n. 51 del 21-05-2026 avente ad oggetto **“I modifica del Piano Triennale Dei Fabbisogni Del Personale, aggiornamento Sezione 3.3 Del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028.”;**

Visto che

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23.10.2025 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2026/2028 e la relativa nota di aggiornamento;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 30.01.2026, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione 2026/2028,
- con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 17/02/2026, esecutiva, è stato approvato il PEG 2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 35 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2026-2028;

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni;

Visto l'art.9, comma 28 del D.L. 78/2010, modificato dall'art. 11 del D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014;

Viste le novità legislative in materia di personale intervenute con il Decreto legge n. 113/2016 convertito in legge 07.08.2016 n. 160 :

-Art. 16, comma 1: All'articolo 1, comma 557, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Visto il D.Lgs. 25/5/2017, n. 75 che è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165;

Visto l'art. 33, comma 2 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nel quale si stabilisce che i comuni potranno procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

Le capacità assunzionali di enti locali e regioni continuano anche per il 2025 e per gli anni successivi ad essere determinate dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità; dal 1° gennaio sono entrate in vigore le disposizioni dell'articolo 33 del DL 34/2019 per gli enti virtuosi e per quelli non virtuosi. Viene formalizzato per tutte le Pa che anche le assunzioni e le cessazioni per mobilità volontaria entrano nelle capacità assunzionali. È inoltre previsto che occorre dar corso alla mobilità volontaria prima dell'indizione di un nuovo concorso. Sono queste le principali novità di cui tenere conto da quest'anno.

Dallo scorso 1° gennaio la legge 207/2024 (**legge di Bilancio 2025**) prevede che si cominci ad applicare due importanti novità.

In primo luogo, gli enti virtuosi (cioè quelli che hanno un rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti al netto dell'Fcde inferiore alla soglia fissata dai decreti attuativi) potranno aumentare la spesa del personale, quindi effettuare nuove assunzioni, a condizione che rimangano all'interno della soglia.

Sono venuti meno i limiti finora previsti del contenimento di questi aumenti in una soglia percentuale della spesa del 2018 (del 2019 per le Province e le Città metropolitane) o di poter usare i risparmi derivanti dalla mancata utilizzazione delle capacità assunzionali dei cinque anni precedenti l'entrata in vigore del DL 34/2019. Per gli enti non virtuosi scatta il tetto alle capacità assunzionali del 30% dei risparmi delle cessazioni, il che dovrebbe determinare una progressiva riduzione della spesa per il personale.

Nella determinazione della spesa del personale e, quindi, delle capacità assunzionali si deve tenere conto degli effetti determinati dai rinnovi contrattuali, cioè dell'aumento della spesa del personale e, quindi, con la diminuzione delle capacità assunzionali.

La legge 207/2024 prevede per le amministrazioni territoriali diverse da Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, quindi per le unioni, i consorzi, le Ipab, le comunità montane e gli enti regionali, il tetto è fissato nel 100% dei risparmi derivanti dalle cessazioni.

Visto l'art. 4 del DM 17.03.2020 il quale fissa il valore soglia della spesa di personale per i comuni appartenenti alla fascia demografica g) da 3.000 a 4.999 abitanti, fascia alla quale appartiene il Comune di Calangianus, nella misura del 27,20% rispetto alle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati;

Rilevato che il D.M. 17 marzo 2020 citato dispone, dal 20 aprile 2020, una nuova metodologia di calcolo del limite di spesa che si assume in deroga a quanto stabilito dall'art. 1, c. 557-quater, L. n. 296/2006;

Visto che la Circolare esplicativa emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno chiarisce che le: Entrate correnti da considerare siano quelle relative al Titolo I, II e III (al netto dell'FCDE) come riportate negli aggregati BDAP con l'unica eccezione rappresentata dalla contabilizzazione nelle entrate correnti anche della TARI (sempre al netto del FCDE diparte corrente) per i comuni che abbiano optato per la tariffa corrispettiva riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Spese di personale da considerare, siano quelle relative alle voci riportate nel macroaggregato BDAP: U.1.01.00.00.000 (redditi da lavoro dipendente) nonché i codici di spesa U1.03.02.12.001 (acquisto servizi da agenzie interinali); U1.03.02.12.002 (quota LSU in carico all'ente); U1.03.02.12.003 (cococo e cocopro); U1.03.02.12.999(altre forme di lavoro flessibile);

Richiamato inoltre il testo dell'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato;

Preso atto che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 10/SEZAUT/2020/QMIG depositata in data 29 maggio 2020, ha chiarito che: "Il divieto contenuto nell'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, non si applica all'istituto dello "scavalco condiviso" disciplinato dall'art. 14 del CCNL del comparto Regioni – Enti locali del 22 gennaio 2004 e dall'art. 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, anche nel caso comporti oneri finanziari a carico dell'ente utilizzatore»";

Rilevato che:

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2022, n. 81 recante "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai "Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all'art. 1, comma 3, che "Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.";

- all'art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell'art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.", decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell'Amministrazione;

- all'art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce:

- all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, che reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale, secondo il seguente schema:

- SEZIONE 1 - SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE;
- SEZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE;
 - a. Sottosezione di programmazione Valore pubblico;
 - b. Sottosezione di programmazione Performance;
 - c. Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza;
- SEZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO;
 - a. Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa;
 - b. Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile;
 - c. Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- SEZIONE 4 – MONITORAGGIO.

Il PIAO si dovrà poi approvare ogni anno entro il 31 gennaio e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione.

Vista la determina del settore Area Economico-Finanziaria n. 28 del 27/02/2026 avente ad oggetto **“Quantificazione del limite di spesa per personale da assumere con forme flessibili di lavoro ex art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 28.”**

Visto che

-nel corso del 2026 sono previste le cessazioni di due unità per collocamento a riposo appartenenti rispettivamente alle aree:

- 1) degli Istruttori in servizio nell'Area di Vigilanza
- 2) degli Operatori Esperti in servizio nell'Area Tecnica;

-il Piano triennale del Fabbisogno del personale, in linea con le politiche del personale attuate dall'Amministrazione, non prevede nuove assunzioni in sostituzione del personale cessato o prossimo alla cessazione ed in ragione dell'introduzione della previsione di cui all'art. 1, comma 165 della L. 30 dicembre 2024, n. 207 stabilisce per l'annualità 2026 unicamente il ricorso all'istituto del trattenimento in servizio di un Operatore Esperto a tempo pieno e indeterminato con incarico di operaio e messo notificatore fino al 31/12/2026, sussistendone i presupposti di legge. Infatti, nelle more dell'adeguamento del regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, il trattenimento in servizio previsto dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 207/2024 può avvenire solamente per posizioni strettamente infungibili e funzionali alla realizzazione delle attività e/o operatività ritenute rilevanti nell'ente a condizione che rientrino nella misura del 10% delle facoltà assunzionali;

Visto , infatti che l'art. 1 comma 165 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs 165/2000, di trattenere in servizio, non oltre il compimento del settantesimo anno di età e nel limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali, il personale di cui, ad esclusiva valutazione dell'amministrazione, si renda necessario continuare ad avvalersi per far fronte ad esigenze funzionali non diversamente assolvibili;

Viste le indicazioni applicative sul trattenimento in servizio di cui al comma 165 dell'art. 1 Legge 207/2024, emanate dal Ministro per la Funzione Pubblica;

Visto che il dipendente con ruolo di Operatore Esperto assunto a tempo indeterminato è impegnato in attività per le quali non è stata al momento prevista sostituzione in attesa di ulteriori valutazioni da parte di questa Amministrazione compirà 67 anni di età nel prossimo mese di ottobre;

Visto che allo stato attuale per l'Ente è necessario dare continuità operativa alle attività affidate al dipendente in parola, evitando la dispersione di competenze acquisite nel tempo e la possibilità di trasferire specifiche conoscenze ad altri colleghi in forza presso l'ente;

Visto che

-la capacità assunzionale dell'ente con la presente programmazione rimane invariata rispetto al precedente parere del revisore di cui al verbale n. 7 del 09/03/2026, allegato alla prima formulazione del PIAO, approvata con delibera di Giunta Comunale n. 35 del 30/03/2026;

-l'ente è in regola con il vincolo di cui al comma 557 legge 296/2006 con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato;

-la spesa del personale conseguente alla modifica non altera il quadro del calcolo della capacità assunzionale dell'ente, poiché, nella precedente programmazione non erano state indicate le cessazioni dal servizio suddette con derivante riduzione di spesa, ed il trattenimento in servizio per due mesi, la cui

spesa è quantificata in € 6.340,00, risulta nei limiti del 10% della capacità assunzionale di cui all'art. 1 comma 165 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 indicato nella tabella sottostante;
CALCOLO LIMITI ASSUNZIONALI TRIENNIO 2026/2028 AI SENSI DELL'ART. 5 DEL DM. 17/03/2020

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.				
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020				
Abitanti		3763	Prima soglia	
Anno Corrente		2026	Seconda soglia	
			27,20%	31,20%
Entrate correnti			Incremento spesa - I FASCIA	
Ultimo Rendiconto		6.118.830,38 €	% €	
Penultimo rendiconto		5.200.119,85 €	60,22% 549.231,75 €	
Terzultimo rendiconto		5.223.646,85 €		
		3	Spesa massima 2026	
			1.461.344,71 €	
Spesa del personale				
Redditi da lavoro dipendente		Macroaggregato 101	987.773,83 €	
Spesa per il Segretario in convenzione		Eventuale spesa trasferita all'ente Capofila		
		Eventuale importo ricevuto		
Somministrazione		BDAP U1.03.02.12.001		
Quota LSU in carico all'Ente		BDAP U1.03.02.12.002		
Collaborazioni coordinate e a progetto		BDAP U1.03.02.12.003		
Altre forme di lavoro flessibile		BDAP U1.03.02.12.999		
Totale spesa del personale		Collocazione ente	10% della capacità (ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 165, della Finanziaria 2025)	
Ultimo rendiconto		912.112,96 €	Prima fascia	54.923,18 €
Capacità assunzionale				
549.231,75 €				

Spesa del Personale		
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;		
Entrate Correnti		
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.		
Fasce demografiche	Prima soglia	Seconda soglia
Comuni con meno di 1.000 abitanti;	29,50%	33,50%
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;	28,60%	32,60%
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;	27,60%	31,60%
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;	27,20%	31,20%
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;	26,90%	30,90%
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;	27,00%	31,00%
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;	27,60%	31,60%
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;	28,80%	32,80%
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre	25,30%	29,30%
Comuni che si collocano nella seconda fascia		
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.		
Comuni che si collocano nella terza fascia		
A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.		

Visto che il settore finanziario quantifica le previsioni di spesa di personale, per gli anni 2026/2028 al di sotto delle spese del triennio 2011/2013;

Rilevato che:

- è rispettato quanto introdotto dal D.Lgs.n.75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs.n.165/2001 dove viene posto il “*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro*”;
- che per il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28 del D.L.78/2010, così come aggiornato dal D.L. 113/2016 convertito nella Legge n. 160/2016, la spesa complessiva per il personale a tempo determinato non può essere superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 pari a € 42.413,49 per gli enti in regola con il vincolo comma 557 legge 296/2006 (per gli enti non in regola il limite è pari al 50% della spesa sostenuta nel 2009); dalla spesa si escludono i rapporti a tempo determinato di cui all'art. 110, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. La spesa prevista per il triennio 2026/2028 ammonta ad €. € 17.747,51 anno 2026 ed € 8.873,75 anno 2027 previste nella presente proposta;
- che la spesa conseguente all'attuazione di detta programmazione per gli anni 2026/2028 rientra nei limiti della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013 pari ad €. 905.958,35 , rispettando quanto disposto dal principio di cui all'art. 1, comma 557 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296; per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 19, comma 8 della L. 448/2001, a seguito dell'istruttoria svolta;

accerta

che quanto previsto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale rispetta:

- le disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e s.m.i.;
- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006 (verificare eventuale deroga - ENTI VIRTUOSI - derivante dalle disposizioni di cui al DM 17/03/2020);
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010;

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di Giunta comunale n. 51 del 21-05-2026 avente ad oggetto “**I modifica del Piano Triennale Dei Fabbisogni Del Personale, aggiornamento Sezione 3.3 Del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026/2028.**”;

ed assevera

il mantenimento alla data odierna, dell'equilibrio pluriennale per gli anni 2026/2028 a seguito dell'adozione della modifica del Piano del fabbisogno di personale di cui alla proposta esaminata;

rammenta

-di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, unitamente al Piano Integrato di Attività e Organizzazione modificato, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell'Ente;

-di provvedere alla trasmissione della Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026/2028 modificato al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Naturalmente le future assunzioni in base al valore soglia di cui sopra, fermo quanto previsto dall'art.5, potranno essere incrementata sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato nella tabella 1 comma 1 di ciascuna fascia demografica.

Si raccomanda:

- che vi sia sempre la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art.36 del

D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art.23 e dall'art.31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro, nonché il rispetto dell'art. 50 del CCNL del 21/05/18;

- che nel corso dell'attuazione del piano nella Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2026/2028 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Il Revisore ricorda che “nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance, secondo il D.L. n. 13/2023, le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente considerare “specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento”.

Tali specifici obiettivi devono essere “valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento”.

Il rispetto dei tempi di pagamento rientra tra gli “Obiettivi generali” previsti dall'art. 5, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 150/2009.

Gli obiettivi sono attribuiti ai “dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture”.

Nello specifico si fa riferimento all'indicatore di ritardo annuale dell'art. 1, co. 859, lettera b), e co. 861, della Legge n. 145/2018.

Di conseguenza l'Ente tenendo conto delle indicazioni normative dovrà dare puntuale attuazione a questa novità nell'ambito dei sistemi di misurazione e valutazione della performance”.

**L'ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Simona Scanu**

